

Deliberazione della Giunta Regionale 25 settembre 2023, n. 19-7472

DL 198/2022, articolo 3 quinquies. Decreto del Ministro del Turismo prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023. Individuazione dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno previste per le Regioni con dorsale appenninica.



Seduta N° 395

Adunanza 25 SETTEMBRE 2023

Il giorno 25 del mese di settembre duemilaventitre alle ore 09:45 in modalità straordinaria, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Chiara CAUCINO - Andrea TRONZANO

DGR 19-7472/2023/XI

OGGETTO:

DL 198/2022, articolo 3 quinquies. Decreto del Ministro del Turismo prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023. Individuazione dei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno previste per le Regioni con dorsale appenninica.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha previsto "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" e, in particolare, all'articolo 79, commi 1 e 3, sancisce rispettivamente che "il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto legge n. 83 del 2014" e che "per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 100 milioni di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114";

- il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", in particolare, all'articolo 3 - quinquies, comma 1, ha stabilito che "in relazione alle richieste presentate entro il 31 dicembre 2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30 milioni di euro, sono versate dall'Agenzia delle entrate allo stato di previsione dell'entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico”.

Premesso, inoltre, che:

- per i comprensori sciistici delle Regioni con la dorsale appenninica, la parte della stagione turistica invernale che va dal 1° novembre 2022 al 15 gennaio 2023 è stata compromessa in particolare dalla mancanza di precipitazioni nevose, provocando ingenti perdite economiche ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ai gestori di stabilimenti termali, alle imprese turistico-ricettive, alle imprese di ristorazione e alle scuole di sci;

- il Ministero del Turismo ha quindi ritenuto di procedere, in attuazione del citato articolo 3-quinquies, previa individuazione dei soggetti beneficiari e degli investimenti ammessi al finanziamento, alla definizione di disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziato sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del turismo, da destinare ad investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico in favore specificamente dei soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive, delle imprese di ristorazione e delle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento;

- ai fini dell'attuazione di quanto sopra citato, con il decreto del Ministro del Turismo, prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023, si approvano le disposizioni applicative per l'erogazione delle risorse stanziato dall'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, per un ammontare pari a 30 milioni di euro, prevedendo, in particolare, che:

- le suddette risorse, volte ad incentivare la realizzazione di investimenti diretti ad incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico, sono destinate a finanziare progetti di investimento presentati dai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, dai gestori di stabilimenti termali, dalle imprese turistico-ricettive, dalle imprese di ristorazione e dalle scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento;
- tali risorse sono destinate ai soggetti esercenti impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale individuati al codice ATECO 49.39.01 “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano” ovvero recanti il codice ATECO 52.21.9 “Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA”, ai gestori degli stabilimenti termali individuati al codice ATECO 96.04.20 “Stabilimenti termali”, alle imprese turistico-ricettive individuate al codice ATECO 55.10.00 “Alberghi e strutture simili”, al codice ATECO 55.20.10 “Villaggi turistici”, al codice ATECO 55.20.51 “Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence”, al codice ATECO 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, al codice ATECO 55.20.30 “Rifugi di montagna”, al codice ATECO 55.20.20 “Ostelli della gioventù”, al codice ATECO 55.30.00 “Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte”, alle imprese di ristorazione individuate al codice ATECO 56.10.11 “Ristorazione con somministrazione”, al codice ATECO 56.10.20 “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto” e alle scuole di sci che offrono corsi individuati al codice ATECO 85.51.00 “Corsi sportivi e ricreativi”, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nelle Regioni con la dorsale appenninica, come individuati dalle medesime Regioni con proprio provvedimento, e che hanno subito una significativa riduzione dei ricavi, nel periodo compreso tra il 1° novembre 2022 e il 15 gennaio 2023, pari almeno al 30%, rispetto ai ricavi realizzati nel periodo compreso tra il 1° novembre 2021 e il 15 gennaio 2022.

Ritenuto quindi necessario, al fine di consentire l'applicazione del decreto menzionato sul territorio piemontese, provvedere ad adottare un provvedimento che individui i comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici nella porzione della Regione Piemonte interessata dalla dorsale appenninica.

Richiamato che la legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. prevede la definizione di aree sciabili ma non la definizione di comprensori sciistici; parimenti, anche a livello statale, nonostante l'entrata in vigore del d. lgs. 40 del 28 febbraio 2021, risulta assente la definizione di comprensorio sciistico.

Richiamato, inoltre, che, a tal proposito, già in occasione dell'attuazione del decreto - legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", la Giunta Regionale aveva individuato, con deliberazione n. 22 – 3802 del 17 settembre 2021, i comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici sul territorio piemontese ai fini dell'applicazione delle misure di sostegno allora previste.

Dato atto che da una verifica effettuata dalla Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport in sinergia con la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica sui livelli informativi presenti sul Geoportale della Regione Piemonte, risulta che:

- i comprensori sciistici nei comuni di Fabbrica Curone (AL) e di Camerana (CN), compresi nell'elenco di cui alla citata DGR 22-3802 del 17 settembre 2021, sono geograficamente ubicati sulla dorsale appenninica, delimitata per difetto dalla perimetrazione della catena alpina, così come individuata dal livello informativo territoriale "Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino" (SOIUSA) pubblicato da Arpa Piemonte e reperibile sull'infrastruttura geografica regionale di cui alla Legge regionale 1° dicembre 2017, n. 21;
- tale livello informativo si basa sulla parziale rivisitazione di una prima individuazione dei territori della catena alpina elaborata nel 1926 dal Comitato Geografico Nazionale, sulla base dei "Nomi e limiti delle grandi parti del Sistema Alpino" proposti da una Commissione nominata allo scopo dal IX Congresso Geografico Italiano.

Ritenuto, pertanto, per le finalità di cui al decreto del Ministro del Turismo, prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023, di attuazione delle misure di sostegno previste dall'articolo 3 quinquies del decreto legge 198/2022, di individuare i comuni piemontesi ubicati all'interno dei comprensori sciistici facenti parte della dorsale appenninica, come di seguito elencati:

- Comune di Fabbrica Curone (AL);
- Comune di Camerana (CN).

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;
- il decreto del Ministro del Turismo, prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato approvato il PIAO, in conformità con la programmazione finanziaria dell’Ente, della normativa e dei documenti di programmazione vigenti, del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2023-2025 approvato con D.C.R. n. 255-25285 del 20 dicembre 2022 e relativa Nota di aggiornamento DEFR (NaDEFR) approvata con D.C.R. n. 256-25286 del 20 dicembre 2022.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata con DGR 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nella forma di legge,
delibera

per le finalità di cui al decreto del Ministro del Turismo, prot. 12832/2023 del 6 luglio 2023, di attuazione delle misure di sostegno previste dall’articolo 3 quinquies del decreto legge 198/2022, di individuare i comuni piemontesi ubicati all’interno dei comprensori sciistici facenti parte della dorsale appenninica, come di seguito elencati:

- Comune di Fabbria Curone (AL);
- Comune di Camerana (CN);

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, nonché la trasmissione urgente del presente provvedimento al Ministero del Turismo e ai Comuni interessati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente.